

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI**Sezione prima giurisdizionale centrale di appello**

composta dai magistrati:

dott.ssa Piera Maggi	Presidente
dott. Mauro Orefice	Consigliere
dott. Salvatore Nicolella	Consigliere relatore
dott.ssa Rita Loreto	Consigliere
dott.ssa Emma Rosati	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 50030 e al n. 50364 del ruolo generale, a istanza del sig. Sergio Vetrella, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Ennio Quirini Visconti n. 103,

per la revocazione

della sentenza di questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello 4 giugno 2015 n. 366/2015/A.

Visti tutti gli atti e documenti dei fascicoli processuali.

Uditi nel pubblico dibattimento del 26 maggio 2016, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Zamparese, il relatore consigliere Salvatore Nicolella, l'avv. Simona Scatola su delega dell'avv. Palma e il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Sergio Auriemma.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello ha respinto il gravame proposto dal sig. Sergio Vetrella avverso la sentenza 29 aprile 2013 n. 358/2013, con la quale la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva condannato costui a risarcire l'Azienda Spaziale Italiana (A.S.I.) dell'importo di € 427.671,75 oltre interessi legali, nonché a pagare le spese di giudizio.

L'addebito corrispondeva all'ultima quota del complessivo importo di € 1.227.746,45 (di cui € 800.074,70 già erogati nell'ottobre 2001 e, per tale motivo, ormai coperti da prescrizione) che era stata pagata nel 2008, a seguito di transazione, all'arch. Massimiliano Fuksas, a saldo di quanto dovutogli per l'incarico di progettazione della nuova sede dell'Agenzia, da realizzarsi in origine sulle aree demaniali dell'ex Caserma Montello in Roma, tra via Guido Reni e via Masaccio.

Il progetto, consegnato dal professionista nell'ottobre 2001, in concreto non era stato portato a realizzazione perché il 27 gennaio 2004, a distanza di quasi quattro anni dall'acquisizione dell'elaborato, il prof. Vetrella, nella veste di Commissario dell'A.S.I., aveva stipulato una convenzione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, finalizzata a collocare la nuova sede dell'Azienda su alcuni terreni dell'Ateneo, in luogo dell'area precedentemente individuata e per la quale era stato commissionato e già in larga parte pagato il progetto dell'arch. Fuksas.

La decisione di cambiare la localizzazione rendeva del tutto inutile l'elaborato tecnico già commissionato, specificamente redatto per le esigenze e il dimensionamento dell'Azienda, che veniva quindi definitivamente abbandonato.

La responsabilità di tale esito veniva dalla Sezione territoriale interamente addossata al sig. Vetrella, nel rilievo che nell'occasione il medesimo, omettendo del tutto di interessare il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, appena ricostituito, e violando in tal modo l'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, non aveva tenuto conto delle risorse già impegnate e dell'avanzato iter burocratico e tecnico della pratica e, con un comportamento del tutto autonomo e immotivato, oltre che illegittimo essendo egli privo della specifica competenza, aveva deciso e concretamente attuato l'avvio della nuova iniziativa, che avrebbe comportato una maggiore spesa (stimata *ab origine* in 27 milioni di euro) e implicato l'abbandono dell'elaborato già predisposto e pagato in larga parte.

Nella richiamata sentenza di appello n. 366 del 2015 questa Sezione, dopo aver precisato che il sig. Vetrella è stato al vertice dell'A.S.I. dal novembre 2001 all'ottobre 2006, in veste alternata di Presidente e di Commissario dell'Azienda, ha ritenuto che l'evento che aveva determinato la "non utilizzazione" dell'area inizialmente prescelta e, dunque, del progetto dell'arch. Fuksas, non andava ravvisato nel decreto di approvazione della convenzione con l'Università di Tor Vergata o nell'atto di riconsegna dell'area demaniale avvenuta il 7 novembre 2003, bensì nelle vicende succedutesi dal momento dell'insediamento del predetto quale nuovo Presidente dell'Azienda (novembre 2001) e nei mesi immediatamente successivi, vicende tali da dimostrare il ruolo attivo e determinante che egli aveva avuto nel provocare l'arresto dell'iniziativa di realizzare la nuova sede sull'area dell'ex caserma Montello, favorendo con la propria condotta negligente sia la sospensione irreversibile dell'attività oggetto dell'incarico affidato all'arch. Fuksas (con conseguente contenzioso per il pagamento delle parcelle, lievitato per l'indennizzo collegato alla revoca incolpevole dell'incarico); sia la totale inutilizzazione del progetto redatto dal professionista, stante la totale diversità delle caratteristiche tipologiche e funzionali del nuovo complesso (circostanza che gli era ben nota); sia la risoluzione dell'atto di concessione con il Demanio e la conseguente restituzione dei terreni.

La Sezione inoltre:

- ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale nella vicenda avrebbe ricoperto un ruolo decisivo il Direttore Generale dell'A.S.I. dott. Luigi De Magistris, per aver costui concretamente agito a favore del mutamento di sede (al riguardo si è precisato che al 2 dicembre 2002, data di nomina del predetto, gli eventi legati alla scelta della nuova localizzazione della sede dell'A.S.I. erano già compiuti);

- ha affermato che il sig. Vetrella era sicuramente informato dello stato della procedura e dell'esistenza di un contenzioso tra l'Azienda e l'arch. Fuksas;
- ha escluso che le proprie censure rappresentassero un diretto sindacato sull'esercizio di poteri discrezionali, addebitandosi invero al prof. Vetrella non già di avere effettuato una scelta anziché un'altra, ma di avere ommesso di adottare una qualunque doverosa iniziativa che consentisse di far fronte, con la necessaria tempestività e nel rispetto dei limiti temporali assegnati, alle obbligazioni assunte con il Demanio e con l'arch. Fuksas per la realizzazione della nuova sede in via Guido Reni;
- ha rilevato che il giudizio di inidoneità della sede prescelta in un primo tempo, mosso in più occasioni dal sig. Vetrella, non risultava suffragato da un'istruttoria a monte e che le motivazioni addotte, di ricercare una sede più grande in vista dell'incremento di organico dell'A.S.I. e delle nuove iniziative affidate all'Ente, non trovavano riscontro nei fatti;
- ha censurato la totale autonomia dell'iniziativa del prof. Vetrella, che non solo aveva assunto nella vicenda un atteggiamento di totale e immotivato contrasto al buon esito della scelta già approvata e finanziata, ma fin dal 2002 si era attivato per individuare ipotesi alternative alla sede prescelta, da lui ritenuta inidonea, senza sottoporre la problematica alle valutazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, organo che fino al giugno 2003 aveva continuato a operare.

In definitiva, ha contestato al prof. Vetrella sia l'abbandono immotivato di un progetto già in fase di sua avanzata realizzazione, sia l'avvio, in maniera del tutto autonoma e non adeguatamente istruita, di una iniziativa alternativa, escludendo dalla decisione, in violazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 128 del 2003, il Consiglio di amministrazione, non coinvolto né durante il biennio 2002/2003, nel quale l'Organo era pienamente operante, né in sede di ratifica della decisione adottata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del ripetuto decreto legislativo.

Inoltre ha affermato che, in mancanza di concreti elementi probatori forniti dall'appellante, non poteva trovare spazio la valutazione degli eventuali vantaggi della soluzione alternativa, che, allo stato, si era invece rivelata molto più onerosa della scelta originaria.

Avverso la pronuncia il sig. Vetrella ha interposto un primo ricorso per revocazione (n. 50030 del ruolo generale), affermando che il proprio appello era rivolto a opporre alla richiesta risarcitoria la bontà della nuova scelta e lamentando che la Sezione ha ommesso di rilevare e, quindi, di esaminare gli elementi probatori adottati al riguardo, in particolare la convenzione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata del gennaio 2004, dalla quale si ricavano tre circostanze che egli ritiene significative (entità ridotta dell'indennità annuale da pagare all'Ateneo; acquisizione della nuova sede al patrimonio dell'Azienda anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale per qualsiasi motivo; previsione di una sinergia didattica scientifica e tecnologica con l'Ateneo stesso).

Afferma, quindi, che nella fattispecie sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 in tema di vantaggi derivati nella vicenda, che illustra nel dettaglio.

Conclusivamente, chiede che, revocata la sentenza per errore di fatto, si renda una pronuncia di assoluzione, oppure si tenga conto dei vantaggi conseguiti dall'A.S.I., ovvero ancora si eserciti il potere riduttivo in misura ampia.

Con un secondo ricorso per revocazione (n. 50364 del ruolo generale), quindi, il sig. Vetrella osserva che la sentenza *de qua*, come quella di primo grado, non addebita la manifesta irrazionalità delle scelte da lui operate e sottolinea che le lettere del febbraio, luglio e settembre 2002, citate nella pronuncia al fine di testimoniare che fin dall'inizio egli intendeva spendersi per trovare una diversa localizzazione, attestano in contrario una attività rivolta a realizzare l'originario progetto, al

fine di rendere la nuova sede economicamente compatibile e meglio aderente alle esigenze dell'Azienda, in armonia con le iniziative già assunte dal predecessore nella carica, come da note che richiama nel dettaglio.

Sostiene, poi, che la successiva iniziativa è stata conseguenza dei dinieghi opposti al riguardo dalle Amministrazioni cui erano indirizzate le lettere in questione e lamenta che la Corte ha fondato la condanna nella prospettiva dell'inadempimento, rispetto all'originario progetto, proprio per sfuggire al divieto di sindacato sulle scelte discrezionali.

Conclusivamente, anche in questo gravame chiede che, revocata la sentenza per errore di fatto, si renda una pronuncia di assoluzione oppure si tenga conto dei vantaggi conseguiti dall'A.S.I., ovvero ancora si eserciti il potere riduttivo in misura ampia.

Con memoria depositata il 4 maggio 2016, corredata da vari allegati, la difesa del ricorrente commenta ulteriormente i motivi a sostegno dei ricorsi; tra l'altro:

- illustra analiticamente i vantaggi derivati dalla nuova scelta della sede (pag. 9 del documento);
- richiama sul punto due relazioni a firma dell'ing. Pasquale Cangiano e del Direttore generale De Magistris;
- richiama la relazione dell'ing. Cangiano anche al fine di dimostrare l'erroneità dell'affermazione secondo la quale l'avvio della nuova iniziativa avrebbe comportato una spesa esorbitante rispetto a quella dipendente dalla realizzazione del progetto originario;
- elenca puntualmente le lettere già richiamate nel secondo ricorso per revocazione, al fine di dimostrare che dalle medesime si evidenzia la volontà di utilizzare l'area demaniale;
- sostiene l'erroneità della conclusione secondo la quale la condotta del Vetrella avrebbe portato alla sospensione dell'incarico all'arch. Fuksas, rilevando che in realtà si è trattato di una questione che atteneva alla sospensione dei pagamenti e che di ciò il Consiglio di amministrazione era a conoscenza (cita al riguardo corrispondenza intercorsa tra il professionista e il Responsabile unico del procedimento dott. Rossetti, nonché altra documentazione);
- svolge alcune considerazioni in ordine alla relazione del 13 marzo 2003 del dott. Lamanna (responsabile dell'Unità Affari Legali), citata alla pag. 17 della sentenza gravata, sostenendo che, data la provenienza, il documento era stato richiesto dallo stesso Presidente, precisando che era stato inviato anche al Direttore generale e chiarendo che riguardava profili legati al pagamento delle competenze all'arch. Fuksas, con particolare riferimento alla documentazione geotecnica e geologica richiesta dal professionista.

L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato due separate conclusioni scritte, nelle quali:

- segnala che avverso la sentenza di appello il sig. Vetrella ha avanzato ricorso per cassazione, con unico motivo riferito all'art.111, ultimo comma, della Costituzione, all'art. 362 del codice di procedura civile e all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione ai principi di limite della giurisdizione e, quindi, per superamento dei limiti di giurisdizione con eccesso di potere giurisdizionale, impugnazione rispetto alla quale il proprio Ufficio ha eccepito la tardività;
- afferma l'inesistenza dell'errore di fatto denunciato con riguardo alla mancata valutazione della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- osserva che l'asserita convenienza dell'opzione della nuova sede, rispetto alla prima scelta, è stata sempre oggetto di discussione e tema controverso nei due gradi di giudizio, tanto che il ricorrente ne ha fatto oggetto di censura nel ricorso per cassazione di cui si è detto;

- sottolinea la contraddittorietà tra le difese svolte nel ricorso per cassazione (imputazione anche della scelta della nuova sede) e nell'appello (mancata valutazione dei vantaggi derivati da tale scelta);
- contesta, in sede rescissoria, la fondatezza dei benefici di cui si è innanzi detto;
- sostiene che il vizio concernente l'insindacabilità della scelta discrezionale, formulato col secondo ricorso, riguarda profili di diritto e non di fatto;
- chiede la condanna del ricorrente alle spese dei due giudizi, nonché al risarcimento del danno determinato equitativamente *ex art.* 96, commi 1 e 3, del codice di rito.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2016 l'avv. Scatola, riportatasi ai ricorsi, ha precisato che nell'invito a dedurre, nell'atto di citazione e nella sentenza di primo grado era stata contestata la responsabilità relativa alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dalla quale sarebbe scaturita l'inutilizzabilità del progetto dell'arch. Fuksas e, quindi, il danno oggetto di condanna; che nell'appello il sig. Vetrella aveva evidenziato che l'area demaniale non era più disponibile già da alcuni mesi e, pertanto, ha negato qualsiasi responsabilità a suo carico; che nella sentenza di appello, invece, si è contestato al medesimo di non aver offerto adeguata prova dei vantaggi che ne sarebbero derivati.

Da queste premesse il legale ha desunto una contraddizione alla quale ha riferito l'errore di fatto utile alla revocazione della pronuncia di appello e ha affermato che la semplice lettura della convenzione con il predetto Ateneo prova l'esistenza dei vantaggi in discussione, non solo di tipo economico (entità ridotta dell'indennità annuale da pagare all'Ateneo; acquisizione della nuova sede al patrimonio dell'Azienda anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale per qualsiasi motivo; previsione di una sinergia didattica scientifica e tecnologica con l'Ateneo stesso).

Conclusivamente, ha chiesto che, in accoglimento dei ricorsi, superata la fase rescindente, si pronunciasse sentenza di assoluzione ovvero si tenga conto dei vantaggi conseguiti nell'occasione.

Il Pubblico Ministero ha preliminarmente osservato che, vertendosi in tema di revocazione ordinaria, al secondo ricorso trova applicazione il principio della consumazione del potere, per cui l'impugnativa stessa deve ritenersi inammissibile.

Riportatosi quindi alle conclusioni scritte e precisato che il richiamo, nelle medesime, al ricorso per cassazione promosso dal sig. Vetrella è giustificato dalla necessità di evidenziare la diversità della tesi fatta valere in quella sede, il Pubblico Ministero ha sostenuto che le contestazioni mosse alla sentenza *de qua* attengono in realtà a profili di diritto e non a errori di fatto; che il tema dei vantaggi, comunque valutabile dal Giudice anche se sulla scorta di elementi indiziari offerti dalla parte, è stato dibattuto nel giudizio di appello; che la questione della giurisdizione sarà risolta dalla Corte di cassazione; che il ricorso iscritto al n. 50364 deve ritenersi inammissibile alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione (Sezione 1^a, ordinanza 11 novembre 2011 n. 23630).

In replica, l'avv. Scatola ha negato la tardività del ricorso promosso innanzi alla Corte di cassazione e la consumazione del potere laddove il successivo ricorso per revocazione sia esperito entro il termine di legge.

In tale stato i giudizi sono passati in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I giudizi per revocazione iscritti al n. 50030 e al n. 50364 del ruolo generale vanno riuniti ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 e dell'art. 335 del codice di rito, in quanto entrambi rivolti avverso la sentenza di questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello 4 giugno 2015 n. 366/2015/A.

2. Secondo consolidata giurisprudenza, l'errore revocatorio è un vizio riconducibile all'ipotesi dell'erronea supposizione di un fatto, rilevabile dal semplice confronto degli atti e documenti della causa con la decisione oggetto di gravame, che abbia avuto esclusiva influenza sulla convinzione del Giudicante e che non abbia peraltro costituito punto controverso sul quale sia stata resa specifica motivazione.

La narrativa che precede offre esatto conto delle ragioni su cui si fonda il ricorso iscritto al n. 50030 del ruolo generale, incentrate su contestazioni riferite a un'erronea percezione, da parte del Collegio, dei fatti dedotti e provati in giudizio, con particolare riguardo alla convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel gennaio 2004, dalla quale si ricavano tre circostanze che la parte ritiene significative ai fini *de quibus* (entità ridotta dell'indennità annuale da pagare all'Ateneo; acquisizione della nuova sede al patrimonio dell'Azienda anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale per qualsiasi motivo; previsione di una sinergia didattica scientifica e tecnologica con l'Ateneo stesso).

Al riguardo deve osservarsi che la sentenza impugnata, in realtà, ha richiamato la predetta convenzione e i pregi del nuovo progetto segnalati dal sig. Vetrella, affermando peraltro che in tal modo l'appellante si era fermato "*ad una comparazione meramente astratta delle due iniziative*" (cfr. pag. 6 della pronuncia) e concludendo, di conseguenza, che non poteva trovare ingresso la valutazione degli eventuali vantaggi della soluzione alternativa "*in mancanza di concreti elementi probatori forniti*" dal medesimo (cfr. pag. 22 della pronuncia).

Sia pure in termini sintetici, quindi, la Sezione ha preso atto delle difese svolte dal sig. Vetrella in ordine alla "compensazione" del pregiudizio addebitatogli e ha reso al riguardo specifica motivazione, avendo infatti ritenuto che gli elementi probatori illustrati a tal fine rivestissero carattere meramente ipotetico, privo quindi di adeguata dimostrazione in concreto.

Da ciò non può che farsi derivare l'inesistenza dell'errore di fatto denunciato con il predetto ricorso per revocazione, che pertanto va dichiarato inammissibile.

3. In merito al ricorso iscritto al n. 50364 del ruolo generale è stata posta una questione preliminare di inammissibilità per avvenuta consumazione del potere in ragione del precedente ricorso di cui si è innanzi detto.

Sul tema la Corte di cassazione ha affermato che alla revocazione ordinaria delle proprie sentenze si applica il principio di consumazione dell'impugnazione desumibile dall'art. 387 del codice di procedura civile (che detta una disciplina analoga a quella prevista per i giudizi di appello dal precedente art. 358), precisando che detto principio costituisce espressione della medesima esigenza di certezza delle situazioni giuridiche che sta a fondamento della cosa giudicata e che, quindi, non può ritenersi consentito alla parte, che abbia già impugnato la sentenza per uno dei motivi di cui all'art. 395, n.ri 4 e 5, del codice di rito, di proporre una nuova impugnazione avente il fine non già di porre rimedio a un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura (Sezione 1[^], ordinanza 11 novembre 2011 n. 23630).

Lo stesso Giudice nomofilattico ha precisato che la rituale proposizione del ricorso (per Cassazione) determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è

possibile presentare motivi aggiunti oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che pertanto è soggetto alla sanzione di inammissibilità (Sezioni unite, 10 marzo 2005 n. 5207).

Facendo applicazione di questi principi alla presente fattispecie (in virtù della riferita analogia fra i citati artt. 358 e 387 del codice di procedura civile), deve concludersi che l'ulteriore ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile per tale assorbente motivo.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Non si rinvencono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 del codice di procedura civile.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi iscritti al n. 50020 e al n. 50364 del ruolo generale, dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione proposti dal sig. Sergio Vetrella avverso la sentenza di questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello 4 giugno 2015 n. 366/2015/A.

Condanna il ricorrente a pagare all'Erario le spese dei giudizi riuniti, spese che, fino all'originale del presente atto, si liquidano in complessivi € 160,00 (CENTOSESSENTA/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(F.to dott. Salvatore Nicoletta)

(F.to dott.ssa Piera Maggi)

Depositata in segreteria il giorno 5/10/2016

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI